



www.scuolecarducci.edu.it

Direzione Didattica 3° Circolo

Via P. Turchi, 1 - 47521 Cesena

tel. 0547.21897 fax 0547.20420

FOEE019005@istruzione.it

PEC FOEE019005@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

- Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n.59;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- Visto l'artt. 43 comma 3 del D.l. 129 del 2018;
- Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;
- Visto il D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito con legge n. 191/2004;
- Visto il D.L. 12/7/2004 n. 163;
- Vista la Legge 244/2007

Al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti educativi e didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

ADOTTA

IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Art. 1. Requisiti oggettivi

L'Istituzione scolastica

- al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa in base alla Programmazione formulata dal Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità;
- in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, ovvero stipula specifiche convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.

Art. 2. Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto nei seguenti casi:

- se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- se docente, in applicazione dell'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del 29/11/2007.

Art. 3. Procedure di selezione

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi in coerenza con la programmazione educativa e didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione all'albo on line dell'Istituzione scolastica. E' data facoltà all'Istituzione scolastica di utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità.

Nell'informativa saranno indicati modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli richiesti, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- il tipo di corso e/o progetto da attivare;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo per la prestazione.

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

1. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
2. attraverso il ricorso ad Enti Locali (Amministrazioni, Uffici di Piano, ASL etc) con i quali l'Istituzione Scolastica abbia stipulato apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di arricchimento dell'offerta formativa;
3. attraverso una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista da parte del Dirigente Scolastico nei casi in cui un'indagine di mercato non sia compatibile con la natura delle prestazioni in questione, e allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica;
4. attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
5. attraverso avviso pubblico.

I candidati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei soggetti cui conferire il contratto.

Art. 4. Determinazione dei compensi

I compensi previsti sono i seguenti:

- a) docenti dipendenti:
 - €. 35,00 lordi per ore aggiuntive di insegnamento
 - €. 17,50 lordi per ore aggiuntive non di insegnamento
 - €. 41,32 lordi per attività di docenza in corsi di aggiornamento
 - €. 25,82 lordi per attività di coordinamento lavori di gruppo
- b) personale esterno: fino ad un massimo di € 50,00 lordi – o, se esistente un tariffario definito da un ordine professionale, secondo gli importi ivi previsti.
- c) docenti universitari: i compensi per attività di docenza in corsi di aggiornamento sono elevabili ad €. 100,00.

Sono sempre applicabili, qualora specificato nelle procedure di selezione e ove più convenienti per l'Amministrazione, compensi forfettari compatibili con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Art. 5. Individuazione dei contraenti

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

1. curriculum del candidato e titoli di studio;
2. contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
3. pubblicazioni ed altri titoli;
4. precedenti esperienze nella scuola.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula si terrà conto dei seguenti criteri:

5. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
6. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
7. precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
8. precedenti collaborazioni con la scuola contraente;
9. collaborazioni con altri Enti del territorio.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Per procedere alla valutazione delle domande di partecipazione il Dirigente Scolastico si avvale di un'apposita commissione.

Art. 6. Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, disciplinati dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

- a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
- b. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 7. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.